



CONFINDUSTRIA

La Legge di Bilancio 2025

Le misure fiscali per le imprese, tra conferme e novità

25 FEBBRAIO 2025

LdB 2025 (L. n. 207/2024) – una visione di insieme

Impatto finanziario delle principali misure (in mln €)

	2025	2026	2027
IRES premiale	-350	-117	-
Deduzione nuovi assunti	-	-1.330	-1.328
Interventi su Irpef	-17.220	-17.863	-17.320
Premi di produttività	-163	-163	-163
Fringe benefit	-648	-672	-671
Misure anti evasione	+124	+642	+534
Contributo Piano Casa	-45	-86	-43
Auto aziendali	+25	+77	+120
Bonus edilizi	+28	-15	-245
Contributo R&S	-60	-50	-80
ZES Unica	-2.200	-	-
Transizione 4.0	-	+1.800	-
Transizione 5.0	RISORSE PNRR		
Web tax	NON STIMATO GETTITO AGGIUNTIVO		
Fondo di garanzia	NON NECESSARIO STANZIAMENTO ULTERIORE RISPETTO A RISORSE DISPONIBILI		



Lo scenario economico

- ❖ Nel 4° trimestre 2024, la dinamica del PIL in Italia è stata fiacca, tra crescita modesta dei servizi e industria ancora in affanno.
- ❖ Il 2025 si apre con prezzi dell'energia in aumento, che pesano su inflazione e costi delle imprese, e timori di dazi che inciderebbero sull'export, già debole.
- ❖ Ma proseguiranno il calo dei tassi, che alleggerisce le condizioni finanziarie, e l'attuazione del PNNR.
- ❖ In Italia, l'inflazione è stabile a +1,3%: la core frena (+1,6% da 1,8%), ma i prezzi dell'energia si riducono meno (-2,8%, da -5,5%).
- ❖ Investimenti in calo. A dicembre si rileva una moderata risalita della fiducia delle imprese (95,3 da 93,2). Cala invece la domanda, misurata dagli ordini di beni (saldo a -22,5, da -21,9), sia sul mercato interno che estero. Inoltre, le condizioni di investimento sono peggiorate nel 4° trimestre (-11,3 da -7,7; indagine Banca d'Italia). Nel complesso, il quadro per gli investimenti resta negativo a fine 2024.

Misure modificate nell'iter parlamentare

- ❖ IRES premiale (co. 436-444)
- ❖ Imposta sui servizi digitali (co. 21-29)
- ❖ Rideterminazione valore terreni e partecipazioni (co. 30)
- ❖ Assegnazione agevolata beni ai soci 2025 (co. 31-36)
- ❖ Estromissione beni imprese individuali (co. 37)
- ❖ Formazione enti somministrazione lavoro: op. imponibili IVA (co. 38)
- ❖ Inasprimento tassazione scommesse e giochi a distanza (co. 89-93)
- ❖ Reverse charge logistica (co. 57-63)
- ❖ Piano 4.0 (co. 445-448)
- ❖ Piano 5.0 (co. 427-429)

Misure invariate

- ❖ Deduzione maggiorata nuovi assunti (co. 399-400)
- ❖ Stabilizzazione taglio cuneo fiscale e taglio detrazioni (co. 2-13) **(minima modifica)**
- ❖ Imposizione sostitutiva premi di produttività (co. 385)
- ❖ Fringe benefit (co. 390-391)
- ❖ Piano Casa (co. 386-389)
- ❖ Bonus edilizi (co. 54-56)
- ❖ Auto aziendali (co. 48-49)
- ❖ Credito imposta quotazione PMI triennale (co. 449)
- ❖ Trasmissione telematica dei corrispettivi (co. 66-67)
- ❖ Deducibilità spese vitto e alloggio e spese rappresentanza (co. 81-86)
- ❖ Credito ZES Unica (co- 541-546) **(aumentato solo stanziamento)**
- ❖ Contributo credito R&S (co. 458-460)

LE NOVITÀ SUL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E PER I SOSTITUTI DI IMPOSTA



Interventi IRPEF in LDB 2025 vs Legge Delega Riforma Fiscale

Cuneo Fiscale e taglio
detrazioni fiscali
(commi da 1 a 11)

Auto aziendali
(commi da 48 a 49)
Spese di trasferta
(commi da 81 a 83)

Art. 5 lettere a) ed e) L. n 111/2023

«... revisione e la graduale riduzione dell'IRPEF nel rispetto del principio di progressività [...], attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti di imposta»

«...revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito (di lavoro dipendente), con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile [...]»

**ENTRATA IN VIGORE DALLE
SOMME E VALORI EROGATI
DAL 1° GENNAIO 2025**



**Regime
transitorio?**

Tax control framework
*Mappatura dei rischi fiscali
per i sostituti di imposta*



Interventi IRPEF

Riordino scaglioni di reddito (art. 1, commi 2-3)

Conferma accorpamento da 4 a 3 scaglioni introdotto in via transitoria per l'anno 2024 (art. 1 DLGS n. 216/2023 primo modulo riforma IRPEF)

Reddito	Fino a 28.000 €	Da 28.001 a 50.000 €	Oltre 50.000 €
Aliquota	23%	35%	43%

Innalzamento detrazione per redditi di lavoro dipendente



NO TAX AREA 8.500 € (come per le pensioni)

Rimodulazione del Trattamento integrativo (art 1 DL n. 3/2020) per sterilizzare effetti negativi



Il trattamento integrativo spetta ai lavoratori dipendenti e assimilati (no pensionati), la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro spettanti (importo fisso di 1.200€ fino a 15.000€).



Interventi IRPEF

Sostituzione cuneo contributivo con cuneo IRPEF dal 1° gennaio 2025 (art.1, co. 4-9)

Regime in vigore fino al 31.12.2024

Esonero versamento contributi lato dipendente (art. 1, co. 15 LDB 2024)

- Riduzione di 7 punti percentuali per 13 mensilità per retribuzioni fino a 1.923 € (retribuzioni fino a 25.000 €)*
- Riduzione di 6 punti percentuali per 13 mensilità per retribuzioni fino a 2.692€ (retribuzioni annue comprese tra 25.000 e 35.000 €)*



**Reddito complessivo
fino a 20.000 €**

**Reddito complessivo
tra 20.000 e 40.000€**

Trattamento integrativo monetario

- 7,1% fino a 8.500 € (**red.to lav. dip.**)
- 5,3% fino tra 8.501 e 15.000 €
- 4,8% da 15.001 a 20.000 €

Ulteriore detrazione IRPEF

Importo fisso di 1.000 € fino a 32.000 €, décalage fino a 40.000 €

Riconoscimento automatico da parte datore di lavoro, recupero in compensazione senza limiti ex art. 17 DLGS n. 241/1997

- **Effetti negativi per dipendenti con retribuzioni tra 8.500 e 9.000 € (inter. 5-03432 del 29.1.2025)**
- **Effetti positivi per dipendenti con retribuzioni tra 35.000 e 40.000 €**



Interventi IRPEF

Taglio delle detrazioni fiscali per soggetti IRPEF con redditi > 75.000 € (art. 1, comma 10)

Ambito oggettivo

Detrazioni IRPEF previste dal TUIR (articoli 15, 16, 16-bis)
Detrazioni previste da altre fonti normative (sismabonus, terzo settore, ecobonus, ecc...)

Spese escluse

Spese sanitarie,

Investimenti in Start up e PMI innovative

Incluse Spese Casa, Polizze calamità naturali

Regime transitorio per salvaguardare i diritti quesiti dei contribuenti in relazione a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, ma riportabili in annualità successive (es. interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, premi di assicurazione per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024)

Calcolo del tetto di spese detraibili


importo base (14.000 € da 75.000 a 100.000 €, 8.000 € oltre 100.000 €) **X coefficiente familiare** (0,5 senza figli, 0,7 con 1 figlio, 0,85 con 2 figli, 1 se >3 figli o disabilità)

- **Regole per la selezione delle spese**
- **Coordinamento con comma 3-bis art. 15 TUIR (riduzione detrazioni art. 15 per redditi tra 120.000 e 240.000 €)**




Revisione delle detrazioni per familiari a carico (art. 1, comma 11)

Detrazione per **figli di età compresa tra 21 e 30 anni** (salvo per figli con disabilità accertata), anche adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto.




Fiscalmente a carico se reddito annuo <= 2.840,51 € (se età non superiore a 24 anni 4.000 €)

Detrazione per soli **familiari ascendenti conviventi con il dipendente** (es. genitori, nonni)
Eliminato il riferimento ai familiari ex art. 433 c.c. (es. nipoti, fratello/sorella, genero/nuora)



Impatto sui benefit non imponibili ex art.51 del TUIR ove si fa riferimento ai familiari indicati all'art. 12 TUIR!!

I cittadini stranieri residenti in Italia, che non sono cittadini UE o cittadini Stato aderente all'Accordo SEE, **non avranno più diritto alla detrazione per familiari a carico residenti all'estero**



Nessun impatto sugli stranieri non residenti Schumacher

Fringe benefit

FRINGE BENEFIT (art. 1, commi 390-391)

Per il solo triennio 2025-2027, tra le voci non imponibili di cui al comma 3 del TUIR sono inclusi anche i rimborsi delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale dell'affitto e degli interessi sul mutuo dell'abitazione principale **(AdE circolare n. 5/E del 2024)**.

L'esclusione dalla tassazione si applica **per tali voci e per il medesimo triennio** con i seguenti limiti (in deroga all'ordinario limite di 258,23 euro):

- 1.000 euro per lavoratori **senza figli fiscalmente a carico** (art. 12, comma 2 TUIR)
- 2.000 euro per dipendenti **con figli fiscalmente a carico**

Impatto della nuova nozione di familiare/figlio a carico??

- **Ammessa erogazione ad personam**
- **No franchigia** ai sensi dell'art. 51, comma 3 del TUIR

***Utilizzo dei voucher per erogazione tramite documenti di legittimazione !!
(Agenzia Entrate risposta interpello n. 5/2025)***

Premi ed altre imposte sostitutive

PREMI DI PRODUTTIVITÀ (art. 1, comma 385)

Confermata per 2025, 2026 e 2027 **riduzione aliquota imposta sostitutiva** dal 10% al **5%** per somme premi di risultato o partecipazione agli utili

Non interviene sui problemi applicativi della detassazione (es. *Risultati aziendali territoriali o di gruppo, Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E del 2018*)

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE PER SETTORE ALBERGHIERO (art.1, comma 520)

*Le somme destinate dai clienti ai lavoratori **delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione**, a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, **riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente** e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, **sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali** con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 30 (25) per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.*

Reddito lavoro dipendente anno precedente non superiore 75.000 euro (50.000 euro)



Responsabilità sostituto di imposta

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (articolo 47 DPR n. 445/2000)

L'articolo 47 del DPR 445/2000 richiama l'articolo 38 dello stesso provvedimento che, al comma 2, ammette che la dichiarazione, se presentata alla P.A. possa essere sottoscritta e presentata unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore (senza quindi alcuna autenticazione della firma da parte degli organi preposti a questo scopo).

Poiché il **destinatario finale della dichiarazione del dipendente raccolta dal sostituto di imposta è un'Amministrazione dello Stato (Agenzia delle Entrate)** e questa sarà chiamata a svolgere tutti i controlli di veridicità sul contenuto della dichiarazione, da cui può scaturire una responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci è lecito sostenere che se la **dichiarazione viene acquisita in originale e presentata unitamente ad un documento di identità la firma allegata (art. 38 DPR n. 445/2000) non debba, necessariamente, essere autenticata.**



Conferma dalla risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 30 gennaio 2025



RIMBORSI CANONI DI LOCAZIONE PER DIPENDENTI NEO ASSUNTI (art. 1 co. 386-389)

Detassazione somme erogate o rimborsate da datore di lavoro per:

- Pagamento canoni di locazione e spese manutenzione di fabbricati locati
- Dipendenti assunti a tempo indeterminato dal **1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025**
- Per i primi **due anni** da data di assunzione e entro il limite di reddito di **5.000 € annui**
- Dipendente titolare di reddito non superiore a **35.000 €** nell'anno precedente a quello di assunzione
- Le somme erogate sono **soggette agli ordinari obblighi contributivi e rilevano ai fini ISEE**
- Trasferimento residenza nel comune in cui ha sede l'azienda, **oltre un raggio di 100 km** dal precedente comune (distanza chilometrica)
- **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente** che attesta la residenza nei 6 mesi precedenti l'assunzione



Indennità di trasferimento ex art. 51, comma 7 del TUIR

Auto aziendali assegnate in uso promiscuo

ART. 1, commi 48-49

(Determinazione forfettaria del compenso in natura per l'utilizzo privato)

Coefficiente X Importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 Km sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI (Art. 51, co. 4, lettera a) del TUIR)

Riforma IRPEF del 1997

Coefficiente fisso del 30% (utilizzo weekend)



Legge di Bilancio 2020

Coefficiente variabile in base alle emissioni CO2



Legge di Bilancio 2025
Coefficiente variabile in base all'alimentazione

Coefficienti da utilizzare per il calcolo del fringe benefit per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025

- **10%** per veicoli esclusivamente elettrici (emissioni 0);
- **20%** per veicoli elettrici ibridi *plug-in*;
- **50%** altri veicoli



Auto aziendali

CONFRONTO RISPETTO AL 2024 (Relazione tecnica)

Emissioni CO2/km	Coeff. 2024	Coeff 2025	% Immat. Totale	% (solo immatr. 2022)
Zero	25%	10% 20%	1,0%	4,4%
Entro 60	25%	50%	1,3%	7,5%
Tra 60 e 160	30%	50%	59,1%	75,7%
Tra 161 e 190	50%	50%	6,9%	5,7%
Oltre 190	60%	50%	4,3%	4,3%



Veicoli con coefficiente 50%

- Auto a combustione interna
- Auto ibride (full e mild hybrid) che combinano combustione interna con motore elettrico senza ricarica esterna
- Autoveicoli a metano, a GPL e a idrogeno

Le proposte emendative nella LDB 2025 per prevedere una evoluzione più graduale sono state respinte

REGIME TRANSITORIO

Legge di Bilancio 2020

Autovetture immatricolate ed assegnate dal 1° luglio 2020

1. Autovetture immatricolate e assegnate fino al 30 giugno 2020
-> **Vecchie regole (comma 633)**
2. Autovetture assegnate e immatricolate dal 1° luglio 2020
-> **Nuove regole**
3. Autovetture assegnate dal 1° luglio 2020, ma immatricolate prima di tale data
-> Ris. Agenzia entrate. 46/E del 2020 Criterio Valore normale



Legge di Bilancio 2025

In assenza di una clausola di salvaguardia quali regole applicare per:

- *autovetture immatricolate ed assegnate entro il 31 dicembre 2024?*
- *autovetture assegnate dal 1° gennaio 2025, ma immatricolate entro il 31 dicembre 2024?*

Tabelle ACI 2025 presentano i coefficienti per emissioni di CO2/km del 2024

Le proposte emendative presentate nel DL milleproroghe sono state respinte .. partita chiusa?

Spese di trasferta

(Art. 1, commi 81-86)

Dal 1° gennaio 2025 viene introdotto l'obbligo di pagamento tracciabile per le **spese di vitto e alloggio**, quelle per **viaggio e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.21 (NCC e taxi) sia:

- *ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente*
- *ai fini della deducibilità dal reddito di impresa*
- *ai fini della deducibilità del reddito di lavoro autonomo*

I medesimi vincoli di tracciabilità sono introdotti con riferimento alla deduzione dal reddito di impresa delle **spese di rappresentanza e di omaggio**

I predetti limiti si applicano anche ai fini IRAP

La finalità della misura è contrastare due fenomeni evasivi

- **Evasione da sotto dichiarazione dei ricavi (lato dell'offerta)**
- **Deduzione di costi non effettivamente sostenuti (lato della domanda)**



Spese di trasferta

Profili di tassazione per reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 5-bis)

La misura interessa i **rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con NCC e taxi** corrisposti **dal 1° gennaio 2025** ai dipendenti per **trasferte**:

1. nell'ambito del territorio comunale in cui vi è la sede dell'azienda;
2. fuori del citato territorio comunale

Regime applicabili

- ☐ Trasferte nel territorio comunale sempre imponibili salvo rimborsi di spese con documenti comprovate e documentate (***art. 3 DLGS n. 192/2024 ha eliminato il riferimento al vettore***)
- ☐ Trasferte fuori dal territorio comunale non imponibili in base alle differenti tipologie di rimborso (analitico, forfettario e misto)

La misura si applica esclusivamente ai rimborsi analitici delle spese di trasferta



Spese di trasferta

Profili di tassazione per reddito di impresa (art. 95, co. 3-bis e art. 108, co. 2, u.p. TUIR)

I vincoli di tracciabilità riguardano:

- A. *Le spese di vitto e alloggio ed i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti ai lavoratori autonomi relativi all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024*
- B. *Le spese di rappresentanza e omaggi (no spese di pubblicità e di sponsorizzazione)*

Escluse le spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande e prestazioni alberghiere sostenute in occasione di trasferte effettuate dal dipendente nell'ambito del territorio comunale deducibili nel limite del 75% (art. 109 TUIR)

Dubbi operativi

- Spese per trasferte all'estero
- Spese per collaboratori
- Rimborsi corrisposti per trasferte effettuate nel 2024
- Riaddebiti dei professionisti



Spese di trasferta

Profili di tassazione per reddito di lavoro autonomo (*art. 54, comma 6-bis TUIR*)

Mancato coordinamento con le novità introdotte dalla riforma fiscale che dispone:

- *Non concorrenza alla formazione dei rimborsi delle spese addebitate analiticamente ai clienti*
- *Non deducibilità dei costi rimborsati dai clienti*

Mezzi di pagamento tracciabili

- *Versamento bancario o postale*
- *Altri sistemi di pagamento previsti dall'art.23, DLGS n. 241/1997 ed altri strumenti che "garantiscono la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria"*

Ammessi strumenti di pagamento tramite APP mediante l'inserimento di un codice IBAN e numero di cellulare che permettono all'utente di effettuare transizioni senza CC o CD



Retribuzioni convenzionali

Norma di interpretazione autentica sul regime delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 51, comma 8 bis del TUIR (art.1 commi 97-98)

*«.. Si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni **ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana**».*

Si vuole confermare l'interpretazione AE sulla irrilevanza delle ferie trascorse in Italia oppure si vuole aprire alla compatibilità della misura agevolativa con il remote working (da valutare anche alla luce della nuova nozione di residenza fiscale per le persone fisiche come indicato nella circolare n. 23/E del 2023)



LE NOVITÀ SULLA FISCALITÀ DI IMPRESA



Le novità sulla fiscalità di impresa

IRES premiale



Contesto normativo

- **Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 436 – 444):**
 - Riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% per il solo periodo d'imposta 2025
 - Misura transitoria in attesa della riforma fiscale definitiva
 - Non è espressamente previsto un meccanismo di riporto in avanti
- **Finalità:**
 - Incentivare la patrimonializzazione delle imprese e il reinvestimento degli utili
 - Stimolare investimenti in tecnologie innovative (beni 4.0 e 5.0)



Le novità sulla fiscalità di impresa

IRES premiale



Soggetti Beneficiari

- **Chi può accedere:**
 - Società di capitali
 - Società cooperative e di mutua assicurazione
 - Enti pubblici e privati con attività commerciale
 - Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
- **Esclusioni:**
 - Società in liquidazione o soggette a procedure concorsuali di natura liquidatoria
 - Soggetti che adottano regimi forfetari (es. tonnage tax)



Le novità sulla fiscalità di impresa

IRES premiale



Requisiti per l'accesso

1. Accantonamento 80% utili 2024:

- Gli utili devono essere trattenuti (non distribuiti) e destinati a una riserva specifica
- Obiettivo → assicurare che la liquidità sia impiegata in crescita e innovazione
- Sorte delle imprese in perdita nel 2024

2. Investimenti minimi in beni strumentali:

- Obbligo di destinare almeno il 30% degli utili accantonati, almeno pari al 24% utili 2023, in investimenti
- Acquisto beni nuovi 4.0 e 5.0 (importo minimo 20.000 euro)



Le novità sulla fiscalità di impresa

IRES premiale



Requisiti per l'accesso (continua)

3. Incremento occupazionale:

- Nuove assunzioni a tempo indeterminato, con incremento occupazionale almeno pari a 1%
- Numero ULA nel 2025 non inferiore alla media del triennio precedente
- Attenzione a tipologie contrattuali valide (esclusione di assunzioni a t.d.)

4. Condizioni operative:

- Esclusione se si utilizza la CIG, salvo eccezioni dovute a eventi transitori
- Necessità di mantenere la riserva e gli investimenti per un periodo minimo



Le novità sulla fiscalità di impresa

IRES premiale



Beni agevolabili per gli investimenti

- **Tipologie di beni:**
 - Transizione 4.0 (macchinari ad alta tecnologia, sistemi di automazione, ecc.)
 - Transizione 5.0 (strumenti per l'efficientamento energetico, tecnologie di IA e robotica)
- **Modalità di acquisto** → acquisto diretto o tramite leasing
- **Tempistiche** → investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non oltre il 31 ottobre 2026



Le novità sulla fiscalità di impresa

IRES premiale



Condizioni per il mantenimento dell'agevolazione

- **Vincoli e obblighi:**
 - Mantenimento della riserva accantonata per almeno 2 anni
 - Divieto di cessione, dismissione o destinazione dei beni a finalità estranee all'attività produttiva per 5 anni
- **Rendicontazione e controlli:**
 - Obbligo di rendicontare periodicamente l'utilizzo dei fondi e l'effettivo investimento
 - Possibilità di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione finanziaria
 - Conseguenze in caso di decadenza: recupero agevolazione, sanzioni



Le novità sulla fiscalità di impresa

IRES premiale



Cumulabilità con altre agevolazioni

- Cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi
- Il cumulo delle misure non può portare al superamento del costo

Le novità sulla fiscalità di impresa

IRES premiale



Aspetti critici e interpretativi

- **Punti di incertezza:**
 - Applicabilità della misura alle società con bilancio in perdita nel 2024
 - Modalità di calcolo dell'utile accantonabile e possibili ricadute in caso di rettifiche successive
 - Differenza rispetto ai principi della Legge delega per la riforma fiscale e impatti futuri
- **Attesa del decreto attuativo:**
 - Necessità di ulteriori chiarimenti per definire con precisione le modalità operative
 - Possibili modifiche o integrazioni per armonizzare il sistema fiscale



Le novità sulla fiscalità di impresa

IRES premiale



Vantaggi e opportunità per le imprese

- **Benefici immediati:**
 - Riduzione del carico fiscale grazie all'aliquota ridotta al 20%
 - Maggiore capacità di reinvestimento per sostenere la crescita e l'innovazione
- **Opportunità strategiche:**
 - Possibilità di migliorare la competitività tramite investimenti in tecnologie avanzate
 - Incentivi per l'occupazione che favoriscono la crescita interna e la fidelizzazione dei talenti



IRES premiale



Conclusioni

- **Sintesi dei punti chiave:**
 - L'IRES premiale è un'opportunità concreta per ridurre l'impatto fiscale e incentivare gli investimenti in innovazione
 - La misura richiede una rigorosa pianificazione e il rispetto di stringenti vincoli
- **Riflessioni finali:**
 - Valutare con attenzione la convenienza in relazione alla propria struttura aziendale e agli obiettivi di crescita
 - Attenzione alle evoluzioni normative e alle future disposizioni attuative

Le novità sulla fiscalità di impresa

Deduzione maggiorata nuovi assunti



Contesto normativo

- **Normativa e prassi di riferimento:**
 - D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216
 - Decreto ministeriale 25 giugno 2024
 - Legge di Bilancio 2025, art. 1. commi 399 e 400
 - Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025

Le novità sulla fiscalità di impresa

Deduzione maggiorata nuovi assunti



Ambito soggettivo

- **Beneficiari della misura:**

- Titolari di reddito d'impresa:

- Società di capitali (art. 73, c. 1, lett. a) e b), TUIR)
 - Enti non commerciali (art. 73, c. 1, lett. c), TUIR) solo per l'attività commerciale
 - Società non residenti con SO in Italia (art. 73, c. 1, lett. d), TUIR)
 - Società di persone ed equiparate (art. 5 TUIR), anche in forma associata o società semplice
 - Esercenti arti e professioni
 - Imprese individuali



Le novità sulla fiscalità di impresa

Deduzione maggiorata nuovi assunti



Ambito soggettivo (continua)

- **Esclusioni:**
 - Soggetti che non determinano il reddito in modo analitico (es. forfetari)
 - Imprese in liquidazione, fallimento o altre procedure liquidatorie
 - Datori di lavoro titolari di redditi \neq reddito d'impresa o di lavoro autonomo (es. imprenditore agricolo)
- "Anzianità" dell'attività aziendale o professionale



Le novità sulla fiscalità di impresa

Deduzione maggiorata nuovi assunti



Condizioni

- **Incremento occupazionale:**
 - Aumento del numero di dipendenti a tempo indeterminato rispetto al periodo d'imposta precedente
- **Incremento occupazionale complessivo:**
 - Il numero complessivo di lavoratori (inclusi quelli a tempo determinato) non deve subire una diminuzione



Le novità sulla fiscalità di impresa

Deduzione maggiorata nuovi assunti



Condizioni (continua)

- Sono incluse tra i decrementi anche ipotesi fisiologiche di cessazione(es. pensionamento, cfr. relazione illustrativa DM)
- Non rilevano i lavoratori ceduti a seguito di operazioni straordinarie
- Rilevano le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato
- I lavoratori *part-time* rilevano in misura proporzionale alle ore lavorate
- I lavoratori distaccati rilevano per l'impresa distaccante

Le novità sulla fiscalità di impresa

Deduzione maggiorata nuovi assunti



Determinazione dell'Incremento occupazionale

- **Metodo di calcolo:**
 - Media occupazionale = somma dei rapporti tra n. giorni di lavoro per ciascun dipendente e il totale dei giorni dell'anno (365 o 366)
- **Esempio:**
 - Azienda con 1 dipendente a tempo pieno ($365/365 = 1$) e 1 dipendente a tempo parziale che lavora per 180 gg ($180/365 = 0,49$).
 - Media occupazionale: $1 + 0,49 = 1,49$



Le novità sulla fiscalità di impresa

Deduzione maggiorata nuovi assunti



Determinazione della maggiorazione

- **Percentuali di maggiorazione:**
 - 20% sul costo dei nuovi assunti a tempo indeterminato
 - Ulteriore 10% per categorie meritevoli di maggior tutela (totale 30%)
- **Calcolo del costo ammissibile:**
 - Minore tra il costo effettivo dei nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale
 - In caso di incremento complessivo inferiore, ripartizione proporzionale delle percentuali diverse di maggiorazione



Le novità sulla fiscalità di impresa

Deduzione maggiorata nuovi assunti



Gruppi di imprese e casi particolari

- **Concetto di "gruppo interno" e sottogruppi:**
 - Le imprese appartenenti a un "gruppo interno" devono verificare l'incremento occupazionale su base aggregata
 - I dati delle società collegate sono valutati in proporzione alla quota di controllo e partecipazione
 - Non rilevano le società collegate che sono controllate da società non facenti parte del gruppo interno
- **Casi particolari di riorganizzazione**



Le novità sulla fiscalità di impresa

Deduzione maggiorata nuovi assunti



Adempimenti e controlli

- **Obblighi per le imprese:**
 - Documentare le nuove assunzioni e garantire la tracciabilità dei dati
 - Garantire il rispetto dei criteri di incremento occupazionale
- **Controlli dell'Amministrazione finanziaria:**
 - Verifica del rispetto delle condizioni
 - Possibili sanzioni in caso di irregolarità



Le novità sulla fiscalità di impresa

Deduzione maggiorata nuovi assunti



Proroga e acconti

- **Durata della misura:**
 - Proroga per i periodi d'imposta 2025, 2026, 2027
 - Base "mobile"
- **Implicazioni per il calcolo degli acconti:**
 - Irrilevanza dell'agevolazione nella determinazione degli acconti



Le novità sulla fiscalità di impresa

Deduzione maggiorata nuovi assunti



Punti chiave

- Misura agevolativa per le nuove assunzioni a tempo indeterminato
- Requisiti essenziali: incremento occupazionale effettivo e complessivo
- Percentuali di maggiorazione e modalità di calcolo
- Proroga del beneficio prevista dalla Legge di Bilancio 2025



Le novità sulla fiscalità di impresa

Altre misure

- **Modifiche all'imposta sui servizi digitali** (c.d. "web tax") (art. 1, commi 21 e 22)
 - Eliminazione della soglia minima di ricavi digitali
 - Previsione di un acconto pari al 30% dell'importo dovuto per l'anno solare precedente
- **Rivalutazione del costo di acquisto di partecipazioni e terreni** (art. 1, comma 30)
 - Previsione a regime della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni e terreni
 - Imposta sostitutiva con aliquota pari al 18%

CENNI ALLE NOVITÀ SULLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI FISCALI



Credito R&S

Credito R&S (Art. 3 DL n. 145/2013)

Sono agevolabili gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31.12.2014** e fino a quello in corso al **31.12.2019** (anni 2015-2019 per i soggetti "solari").

L'art. 1 co. 209 della L. 160/2019 ha disposto la **cessazione anticipata** dell'agevolazione, inizialmente prevista fino al 2020.

Credito R&S&I&D (Legge n. 160/2019)

Il credito d'imposta opera per il periodo d'imposta successivo al **31.12.2019** (2020 per i soggetti "solari") e fino a (cfr. art. 1 co. 45 della L. 234/2021):

- quello in corso al **31.12.2031**, per il credito relativo ad attività di ricerca e sviluppo;
- quello in corso al **31.12.2025**, per gli altri crediti d'imposta.

Si ricorda che le **nuove aliquote** e i **massimali** introdotti dalla L. 178/2020 si applicano alle spese sostenute dall'**1.1.2021** (AE – risp. interpello n. 323/2021).



Rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato in base al principio di competenza ai sensi dell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR (art. 6 co. 1 del DM 26.5.2020)

Credito R&S

Credito R&S&I&D (Legge n. 160/2019)					
	Legge di Bilancio 2020	Legge di Bilancio 2021	Legge di Bilancio 2022		
Periodo di validità	2020	2021 - 2022	2023	dal 2023 al 31 dicembre 2031	2024 - 2025
R&S	12% - tetto 3 mln anno/impresa	20% - tetto 4 mln anno/impresa		10% - tetto 5 mln anno/impresa	
Innovazione tecnologica	6% - tetto 1,5 mln anno/impresa	10% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 2 mln anno/impresa		5% - tetto 2 mln anno/impresa
Innovazione tecnologica green e Industria 4.0	10% - tetto 1,5 mln anno/impresa	15% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 4 mln anno/impresa		5% - tetto 4 mln anno/impresa
Design	6% - tetto 1,5 mln anno/impresa	10% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 2 mln anno/impresa		5% - tetto 2 mln anno/impresa

**Solo R&S
maggiorazione
Mezzogiorno:**
45% per le piccole imprese, 35% per le medie, 25% per le grandi **FINO AL 2023**

Certificazione delle attività

Articolo 23, comma 2, del DL n. 73/2022

Certificazione delle attività svolte, inizialmente prevista per il solo credito R&S&I&D, **ora anche per il credito d'imposta R&S 2015-2019 (cfr. art. 38, c. 2, lettera a), D.L. n. 144/2022**

Art. 1, c. 272, L. n. 197/2022 *«Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione»*

Certificazione esplica **effetti vincolanti** nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata (fermo restando i controlli previsti dall'art. 1 co. 207 della L. 160/2019 in relazione a profili diversi da quelli inerenti alla qualificazione degli investimenti).

Fatto salvo quanto sopra, gli **atti**, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, **difformi** da quanto attestato nelle certificazioni sono **nulli**.

Certificazione delle attività

L'impresa che intenda avvalersi della procedura di certificazione deve:

- farne **richiesta al Ministero delle Imprese e del made in Italy**, secondo le modalità definite dal DM 21.2.2024;
- versare diritti di segreteria (pari a 252 euro per ogni certificazione).


La certificazione può essere rilasciata esclusivamente dai soggetti (persone fisiche, società, università ed enti di ricerca) iscritti all'**Albo dei certificatori** (art. 2 del DPCM 15.9.2023).

Le domande di iscrizione all'Albo possono essere presentate (art. 3 del DM 21.2.2024):

- mediante la piattaforma informatica sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy;
- per il 2024, dal 21.2.2024 e per un semestre;
- dall'1.1.2025, dal 1° gennaio fino al 31 marzo e dal 1° luglio fino al 30 settembre di ciascun anno.

Nel processo valutativo i certificatori devono attenersi a quanto previsto dalle Linee guida predisposte dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (DM 4.7.2024). I modelli di certificazione sono stati approvati dal Ministero con DM 5.6.2024.

Alcuni criteri di valutazione



Alcuni criteri di valutazione

Attività di Ricerca fondamentale, Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale in campo scientifico e tecnologico, che risponda ai seguenti requisiti:

MANUALE DI FRASCATI

Novità, rispetto
allo stato dell'arte
del settore di
riferimento

Creatività, il
progetto deve
essere originale e
non banale

Incertezza sul
risultato,
componente di
rischio

Trasferibilità,
risultati riprodotti
e trasferiti a terzi

Sistematicità



Attività di Innovazione Tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa (incluse attività con obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0)


MANUALE DI OSLO

**Novità per
l'impresa**

**Applicazione
pratica di
conoscenze
esistenti**

**Implementazione
e uso effettivo**

**Creazione di
valore**



Riversamento spontaneo

L'articolo 5 del DL n. 146/2021 ha introdotto la possibilità per le imprese che hanno fruito indebitamente del credito R&S di cui al DL n. 145/2013 (per errori di calcolo e/o di individuazione delle spese ammissibili) **maturato** dal 2015 al 2019 ed **utilizzato in compensazione entro il 22 ottobre 2021**:



di riversare il credito d'imposta **senza sanzioni e interessi** in un'unica soluzione entro il 16.12.2024 o in tre rate annuali di pari importo (16.12.2024, 16.12.2025 e 16.12.2026)



presentando un apposito modello di comunicazione entro il **31.10.2024** (modifiche introdotte dal DL n. 145/2023 e successivamente dal DL n. 39/2024)

Termine prorogato dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 con la Legge di Bilancio 2023, e successivamente al 30 giugno 2024 con DL 145/2023, e in seguito ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2024

Riversamento spontaneo

Modalità di definizione

- apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il ~~30 settembre 2022~~ ~~30 luglio 2024~~ **31 ottobre 2024**
- necessario specificare il periodo o i periodi di imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di versamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili
- contenuto e modalità di trasmissione del modello di comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore dell'AE

Versamento

- Riversamento dell'importo entro il ~~16 dicembre 2023~~ **16 dicembre 2024**
- RATEIZZAZIONE: **3 RATE** di pari **importo**, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre **2024** e le successive entro il 16 dicembre **2025** e il 16 dicembre **2026** (in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre **2024**, gli interessi calcolati al tasso legale)
- **NON SI APPLICA LA COMPENSAZIONE**

Perfezionamento della procedura

- **integrale** versamento di quanto dovuto
- **il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura**, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione 30% oltre a interessi
- invece, in esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-*quater* del DLGS n. 74/2000 (indebita compensazione)



Riversamento spontaneo

CONDIZIONI DI ACCESSO

- a condizione che i contribuenti abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, **attività di ricerca e sviluppo**;
- nel caso in cui dette attività, in quanto svolte, **non potevano essere però qualificate come ricerca e sviluppo** ai fini della determinazione del credito di imposta;
- anche ai contribuenti che hanno commesso **errori nella quantificazione o nella individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità**, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

- **condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà** basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, mancanza della documentazione;
- la definizione agevolata non può essere attivata per il riversamento di crediti il cui **utilizzo in compensazione** sia già stato **accertato con un atto di recupero crediti**, ovvero con altri provvedimenti impositivi, **che siano divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto**. Nel caso in cui l'atto di contestazione del credito sia stato già constatato con atto istruttorio, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora definitivo, il riversamento deve obbligatoriamente avvenire per l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o contestazione, senza applicazione di sanzioni e di interessi e senza applicare la rateazione

ESCLUSIONI



Riversamento spontaneo

Esclusione della rateazione

È obbligatorio il pagamento in unica soluzione qualora si intenda riversare crediti:

- accertati con un atto di recupero o impositivo non definitivi al 22.10.2021;
- constatati a seguito di consegna di un PVC entro il 22.10.2021.

Nel dettaglio...

Casi in cui è ammessa la rateazione

Il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 ammette la rateazione quando:

- sia stato notificato un atto di recupero o un atto impositivo in data successiva al 22.10.2021;
- sia stato consegnato un PVC dopo il 22.10.2021.

Mancato versamento di una rata

Nel caso in cui non venga pagata una delle rate la procedura non si perfeziona e il residuo importo verrà iscritto a ruolo con sanzione del 30% e interessi con decorrenza 17.12.2024.

Riversamento spontaneo

Regolarizzazione parziale

Per le indebite compensazioni contenute in PVC consegnati dopo il 22.10.2021 i contribuenti non sono tenuti a regolarizzare tutti i crediti contestati, ma possono scegliere di regolarizzarne solo alcuni (risposta Agenzia delle Entrate alla videoconferenza del **26.1.2023**).

Nel dettaglio...

Perfezionamento

La procedura si perfeziona con l'integrale pagamento delle somme.

Qualora il contribuente abbia presentato la domanda per crediti non rientranti nella procedura l'Agenzia delle Entrate procede al relativo recupero con sanzioni e interessi.

Effetti processuali

Riversamento di crediti in relazione ai quali l'atto di recupero sia stato impugnato e non ancora deciso con sentenza passata in giudicato:

- atto non definitivo al 22.10.2021 e impugnato;
- atto impugnato al 22.10.2021 / procedura di riversamento posta in essere prima del deposito di una sentenza passata in giudicato

Istanza di sospensione



L'intervento in LdB 2025: il contributo in conto capitale

- ❖ Riconosciuto **contributo in conto capitale** (da definire con DM MiMIT - MEF) per imprese che abbiano aderito al riversamento entro il 31 ottobre 2024
- ❖ Stanziamento totale: 250 mln €

Emendamento 3.110 al DL Proroghe: rigettato

TRANSIZIONE 5.0 – finalità e risorse

- ❖ Ridurre l'impatto ambientale delle attività produttive, promuovendo l'adozione di fonti energetiche rinnovabili e l'ottimizzazione dei consumi energetici
- ❖ Incrementare la competitività delle imprese italiane attraverso l'innovazione digitale e tecnologica.

La dotazione finanziaria ammonta a 6,3 miliardi distribuiti come segue:

- ▶ 3.780 milioni per i beni strumentali
- ▶ 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione
- ▶ 630 milioni per la formazione

TRANSIZIONE 5.0 – ambito e caratteristiche

CHI?

tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni residenti nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, senza distinzione di forma, dimensione, settore economico di appartenenza, o regime fiscale.

ESCLUSIONI

progetti (salvo alcune eccezioni):

- direttamente connessi ai combustibili fossili;
- nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS);
- connessi a impianti di trattamento meccanico biologico;
- nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti;
- in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in alcuni settori particolari.

COME?

Il credito d'imposta si potrà usare esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2025. L'ammontare non ancora utilizzato è riportato in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.



TRANSIZIONE 5.0 – investimenti trainanti

Beni strumentali (All. A e All. B)

Per accedere all'incentivo è necessario effettuare un investimento in beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del Piano Transizione 4.0 (L. n. 232/2016). Tali beni, oltre a dover mantenere i requisiti «tipici» della 4.0, devono inoltre:

- ✓ essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici;
- ✓ permettere una riduzione dei consumi non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento.

La riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni 4.0 con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento.

Beni strumentali immateriali

All'interno dell'allegato B, dedicato ai software, è stato ampliato l'accesso agli incentivi per sistemi di monitoraggio dei consumi:

- ▶ software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- ▶ i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

TRANSIZIONE 5.0 – investimenti trainati

Autoconsumo e autoproduzione

Laddove sia avviato un progetto di innovazione con investimenti all. A o B, rientrano nel perimetro di agevolazione anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Moduli fotovoltaici (art. 12 DL 9.12.23, n. 181) – limiti

Con riferimento alla fonte rinnovabile solare, per i requisiti dei moduli FV si rimanda ai requisiti di cui all'art. 12 del DL 9 dicembre 2023, n. 181 – comma 1, lettere a), b) e c). In particolare, il meccanismo che prevede maggiorazioni per gli impianti basati su tutti i tre tipi di pannelli, rispettivamente al 30% per quelli di tipo a), al 40% per quelli di tipo b) e al 50% per quelli di tipo c). Necessaria apposita attestazione rilasciata dal produttore comprovante il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale.

Tali beni devono essere allacciati alla rete dei produttori di EE entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Localizzazione: medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica tramite il POD (punto di prelievo) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva.

TRANSIZIONE 5.0 – investimenti trainati

Formazione

Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, sono ammesse se:

- ▶ sono finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- ▶ rispettano il limite massimo del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;

in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro.

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati nel Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, secondo le modalità ivi stabilite:

- ▶ soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione in cui l'impresa ha sede e presso i fondi interprofessionali;
- ▶ università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca, centri di competenza ad alta specializzazione, European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence;
- ▶ i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- ▶ ITS Academy negli ambiti green e digitale.

Sono agevolabili le seguenti tipologie di spese:

- ▶ le spese relative ai formatori;
- ▶ i costi di esercizio relativi ai formatori e al personale dipendente, nonché per i titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di Formazione;
- ▶ le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- ▶ costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- ▶ le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Tali spese dovranno prevedere percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni all'impresa.



TRANSIZIONE 5.0 – la procedura



TRANSIZIONE 5.0 – altri elementi

CERTIFICAZIONI

Le due certificazioni dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo, ma sono compresi in ogni caso GSE e Esco).

Le spese sostenute dalle PMI per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro sono riconosciute in aumento del credito d'imposta. Analogamente, per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della doc. contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro

RECAPTURE

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, sono comprovate da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia asseverata di cui al periodo precedente può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

TRANSIZIONE 5.0 - Gli interventi in LdB 2025

RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI

DIMENSIONE INVESTIMENT O	Unità produttiva: 3-6% Processo: 5-10%	Unità produttiva: 6-10% Processo: 10-15%	Unità produttiva: >10% Processo: > 15%
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 mln	15%	20%	25%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%



RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI

DIMENSIONE INVESTIMENT O	Unità produttiva: 3-6% Processo: 5-10%	Unità produttiva: 6-10% Processo: 10-15%	Unità produttiva: >10% Processo: > 15%
Fino a 10 mln	35%	40%	45%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

TRANSIZIONE 5.0 - Gli interventi in LdB 2025

CATEGORIE DI MODULI	% di concorrenza al COSTO	NUOVE % di concorrenza al COSTO
a. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento	100	130
b. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento	120	140
c. moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento	140	150

Inoltre:

- Consentita la cumulabilità con ZES unica - Mezzogiorno e Zona Logistica Semplificata attualmente esclusa

TRANSIZIONE 5.0 - Gli interventi in LdB 2025

Semplificazione per il calcolo dell'efficientamento energetico. Si considera raggiunto l'obiettivo di efficientamento del 3 o del 5% nel caso di:

1. acquisto di un bene compreso nell'allegato A in sostituzione di un bene tecnologicamente simile che sia stato completamente ammortizzato da almeno 24 mesi;
2. progetti di investimento realizzati tramite ESCo sulla base di un contratto di EPC (Energy Performance Contract), che preveda l'obiettivo di efficientamento pari almeno al 3-5%.

CHIARIMENTI CON LE FAQ DEL 21 FEBBRAIO 2025

MANCA UN INTERVENTO SU AMBITO TEMPORALE!

PIANO 4.0 - Gli interventi in LdB 2025

TETTO DI SPESA PER INVESTIMENTI 2025

- 1) 2,2 MLD € investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (anche consegna 30 giugno 2026)
- 2) Procedura di «prenotazione»
- 3) Esclusione nel 2025 dei beni Allegato B

RIFINANZIAMENTO DEL PIANO PER 4,7 MLD (DL FISCALE)

Tipo di beni	Totale costi ammissibili	16/11/2020 e 2021 o 31/12/2022	2022 o 30/11/2023	2023	2024	2025 o 30/06/2026
Beni Materiali	Fino a €2.5 M	50%	40%	20%	20%	20%
	Tra €2.5 M e €10 M	30%	20%	10%	10%	10%
	Tra €10 M e €20 M	10%	10%	5%	5%	5%

PIANO 4.0 - Gli interventi in LdB 2025

- ❖ Necessità di imporre un **ordine cronologico** di ricezione delle comunicazioni con l'ammontare delle spese sostenute e il credito maturato
- ❖ Ai fini della **fruizione dei crediti d'imposta** il MIMIT trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, **l'elenco delle imprese beneficiarie** con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, **secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni**
- ❖ Al **raggiungimento dei limiti di spesa previsti**, il MIMIT darà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione

Credito ZES Unica

- ❖ Dal 1° gennaio 2024 è stata istituita la nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (cd. ZES unica), che “ricomprende” i territori di otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna (art. 9 D.L. n. 124/2023).
- ❖ La nuova ZES unica sostituisce le precedenti Zone economiche speciali frammentate nelle otto diverse strutture amministrative nei territori del Mezzogiorno (previste dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successivo Regolamento attuativo 25 gennaio 2018).
- ❖ Si prevede quindi un nuovo “Piano strategico della ZES unica”, di durata triennale, con il compito di definire - anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale - la politica di sviluppo della ZES unica (art. 11 D.L. n. 124/2023). A tal fine, il Piano deve individuare, i settori da promuovere, quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, e le modalità di attuazione.
- ❖ Con le disposizioni applicative di cui al decreto del 17 maggio 2024 (G.U. 21 maggio 2024, n. 117) viene concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite di spesa complessivo per l'anno 2024 pari a 1,8 miliardi di euro.

Credito ZES Unica

Possono accedere al credito d'imposta *tutte le imprese*, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nel territorio della ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (ammissibili alla deroga dall'art. 107, par.3, lettera a) come da Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-'27) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (ammissibili alla deroga dall' art. 107, par.3, lettera c)).

Vengono incluse anche le imprese attive nel settore della *produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura* e le *ZLS- Zone Logistiche Semplificate*.

L'agevolazione non si applica:

- ❖ Alle imprese che operano nei settori:
 - ❖ industria siderurgica, carbonifera e lignite;
 - ❖ trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e relative infrastrutture;
 - ❖ produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
 - ❖ banda larga;
 - ❖ creditizio, finanziario e assicurativo.
- ❖ alle imprese in stato di *liquidazione o di scioglimento* e alle “*imprese in difficoltà*” (art. 2. punto 18, Regolamento 651/2014).
- ❖ ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, di cui alla Tabella ATECO 2024, da indicare nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.



Credito ZES Unica

Requisiti soggettivi

- ▶ Imprese localizzate – o che si insediano – nelle regioni rientranti nella ZES Unica (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Abruzzo);
- ▶ Essere in possesso di una **certificazione rilasciata dal revisore dei conti** rispetto ai costi per i quali è richiesta l'agevolazione;
- ▶ Sono ammissibili le imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura – con condizioni

Aree di Intervento

I Progetti devono riguardare l'acquisto di beni strumentali alla produzione per:

- ▶ La **creazione** di un nuovo stabilimento;
- ▶ L'**ampliamento** della capacità di uno stabilimento esistente;
- ▶ La **diversificazione** della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente.

Spese ammissibili

- ▶ Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
- ▶ Fabbricati e terreni strumentali nel limite del **50%** del totale dell'investimento agevolato.

Progetti ammissibili – Requisiti generali

- ▶ Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un **progetto di investimento iniziale** (come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione);
- ▶ Costi ammissibili da **€200mila ad un massimo di €100Mln**;
- ▶ Investimenti da realizzare – o realizzati – nel periodo **1 gennaio 2025 – 15 novembre 2025**;
- ▶ Il credito è **cumulabile** – per gli stessi costi – con altri aiuti di stato, con il credito d'imposta 4.0 e con il credito d'imposta Transizione 5.0.



Credito ZES Unica

Regioni	Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro	Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro
Calabria	40%	60%	50%
Campania	40%	60%	50%
Puglia	40%	60%	50%
Puglia (territori Fondo transizione giusta)	50%	70%	60%
Sicilia	40%	60%	50%
Basilicata	30%	50%	40%
Molise	30%	50%	40%
Sardegna	30%	50%	40%
Sardegna (territori Fondo transizione giusta)	40%	60%	50%
Abruzzo	15%	35%	25%
<p>Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.</p> <p>Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» (art. 2, punto 20, Regolamento (UE) n. 651/2014)</p>			

Credito ZES Unica



La comunicazione deve essere inviata dal **31 marzo 2025 al 30 maggio 2025** tramite le modalità telematiche stabilite dall'AdE. All'interno del modello di comunicazione devono essere inseriti gli estremi delle **fatture elettroniche** e della **certificazione rilasciata dal revisore dei conti**, relativamente agli investimenti già realizzati al momento dell'invio della comunicazione.

Dal **18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025** dovrà essere inviata una comunicazione integrativa con l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati al **15 novembre 2025**, le relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione del revisore contabile.

Entro **10 giorni** dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione, L'Agenzia emana un **provvedimento**, rendendo nota la percentuale applicabile per il calcolo del credito d'imposta spettante entro **10 giorni**

Il credito è utilizzabile **non prima della realizzazione dell'investimento** e, comunque, **a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'AdE.**

Credito ZES Unica - Gli interventi in LdB 2025

Riconfermato per investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025**

- ❖ Obiettivo: l'incentivo promuove lo sviluppo economico del Sud Italia – con uno stanziamento di **€ 2,2 Miliardi** per il 2025.
- ❖ Ambito temporale: investimenti 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025
- ❖ Con la conversione del DL Proroghe è stata prevista analoga conferma anche per il credito ZLS – Zone logistiche semplificate



BONUS EDILIZI - Gli interventi in LdB 2025

Ecobonus		2025	2026	2027
	Aliquota abitazione principale	50%	36%	36%
	Altri immobili	36%	30%	30%
Ristrutturazioni				
Limite spese 96.000 euro	Aliquota abitazione principale	50%	36%	36%
	Altri immobili	36%	30%	30%
Sismabonus				
	Aliquota abitazione principale	50%	36%	36%
	Altri immobili	36%	30%	30%

Modifiche
Superbonus al
65% per il 2025